

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. DIVIETO DI UTILIZZO DI GIOCHI E STRUTTURE LUDICO-RICREATIVE DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI.

IL SINDACO

Visti gli articoli 16 e 32 della Costituzione;

Richiamato l'art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833;

Visto l'art. 50 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Richiamati il DPCM 1.3.2020, il DPCM 4.3.2020, il DPCM 8.3.2020, il DPCM 9.3.2020, il DPCM 11.3.2020, DPCM 22.3.2020, DPCM 1.4.2020, DPCM 10.4.2020 e il DPCM 26.4.2020, contenenti ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, in particolare i suoi articoli 3 e 4;

Viste le ordinanze emanate ai sensi dell'art. 38 della L. n. 833/1978 approvate con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 58 del 4.04.2020, n. 61 del 11.4.2020, n. 66 del 22.4.2020, n. 74 del 30/04/2020, n. 75 del 6.05.2020 e 82 del 17.05.2020;

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla G.U.R.I. n. 125 S.G. del 16.05.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, in cui si prevede, all'art. 1 Lettera b) che *"l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8"*;

Visto l'allegato 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19" predisposte dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare la parte relativa alla riapertura regolamentata di parchi e di giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e di adolescenti con genitori o adulti familiari";

Preso atto che il medesimo allegato 8 al DPCM del 17 maggio 2020 al capo 1.2 prevede, tra i compiti del soggetto gestore di parchi e giardini, i seguenti obblighi:

"1) Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di:

- a) manutenzione e controllo periodico;*
- b) pulizia periodica degli arredi;*
- c) supervisione degli spazi.*

2) Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio:

- a) definendo e controllando dei suoi confini;*
- b) eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro.*

3) Eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che:

- a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti;*
- b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino densità fisico tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area)";*

Considerato che nei parchi comunali di Correggio sono presenti circa 20 aree ludico-ricreative attrezzate con oltre 100 giochi di varia natura ;

Dato atto che allo stato attuale non è possibile adempiere nell'immediatezza a quanto disposto dall'allegato 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, in particolare relativamente alla necessaria pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro, nonché ai compiti di supervisione e controllo previsti, a

causa dell'indisponibilità di personale in misura adeguata per lo svolgimento quotidiano di tali mansioni e in mancanza di appositi fondi con cui provvedere alle stesse necessità mediante affidamento del servizio a ditte esterne all'Ente;

Ritenuto opportuno, in attesa provvedere al reperimento delle necessarie risorse, limitare l'accesso alle strutture ludico-ricreative presenti nei parchi comunali, fatta eccezione per l'area gioco bimbi presente presso i giardini pubblici di piazzale Merulo, per la quale il servizio manutenzione ha assicurato la disponibilità di personale e attrezzature in misura adeguata a garantire la pulizia quotidiana di giochi e arredi;

Considerato pertanto che, a tutela e prevenzione della salute pubblica, si rende indispensabile vietare l'utilizzo di tutte le strutture ludiche e giochi presenti nei parchi, giardini e aree di pertinenza scolastica di tutto il territorio comunale, oltre che degli arredi urbani ivi presenti, non potendo garantire la sussistenza dei presupposti prescritti dalle richiamate Linee Guida.

ORDINA

Con effetto dal 20 maggio 2020 e per il periodo di tempo necessario all'Amministrazione comunale per attuare le previsioni delle Linee guida richiamate in premessa ed eventuali successive indicazioni emanate da Governo e Regione, è vietato l'utilizzo di giochi e attrezzature ludico-ricreative in tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, ad eccezione dell'area gioco bimbi presente presso i giardini pubblici di piazzale Merulo;

Rimane consentita la frequentazione di parchi, giardini e aree verdi pubbliche nel rispetto del divieto di assembramento e dell'obbligo del distanziamento sociale di almeno un metro imposti dalla normativa richiamata in premessa.

DISPONE

- La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Correggio e la sua immediata trasmissione ai seguenti Enti:
 - Prefettura – UTG di Reggio Emilia prefettura.prefre@pec.interno.it;
 - Stazione Carabinieri Correggio stre5281A0@carabinieri.it
 - Comando di Polizia Municipale dell'Unione Comuni Pianura Reggiana pianurareggiana@cert.provincia.re.it
- che in tutti i parchi e giardini pubblici venga data opportuna informazione con il mantenimento della opportuna segnaletica già in essere, a cura del Settore tecnico comunale, in diversi punti della perimetrazione;

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4 comma 1 del Decreto-legge 25.03.2020 n. 19. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 19/2020.



Le somme riscosse a titolo di sanzione per le violazioni del presente provvedimento saranno destinate ad incrementare le risorse di bilancio stanziare dall'Amministrazione a sostegno della popolazione, per far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 gg, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.